



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**, **SOSTITUISCE**  
**L'ORIGINALE**, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR  
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005

*Spett.le*

Segretariato regionale del Ministero della  
cultura del Piemonte

*E. p.c.*

Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Valutazioni ambientali e procedure  
integrate

Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore Emissioni e Rischi Ambientali

Soprintendenza Archeologia belle arti e  
paesaggio per la città metropolitana di Torino

Soprintendenza Archeologia belle arti e  
paesaggio per le province di Alessandria, Asti e  
Cuneo

*Risposta al Foglio*

prot. n. 127469 del 16/07/2024 (agli atti con prot. n.  
9563 del 17/07/2024)

*Class.:*

34.28.10/930

*Oggetto:*

**Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA 2024) - Fase di consultazione dei  
Soggetti con Competenze Ambientali (SCA)**

**Proponente/Autorità Procedente: Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e  
territorio, Settore Emissioni e Rischi Ambientali**

**Procedimento: valutazione ambientale strategica (VAS) – Rapporto Ambientale ai  
sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante “Norme in  
materia ambientale” e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice  
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  
137”**

**PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA**

**Vista** la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma; 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**Visto** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, oggi Ministero della cultura;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito “Codice dei beni culturali”;





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

**Visto** il Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, di seguito anche ‘Codice dell’ambiente’;

**Vista** la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante “*Legge urbanistica*”;

**Vista** la Legge regionale della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante “*Tutela ed uso del suolo*”;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836, recante “*Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)*”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche solo ‘Ppr’;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte 22 marzo 2019, n. 4/R con cui è stato adottato il Regolamento regionale recante: “*Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr*”, di seguito ‘Regolamento di attuazione del Ppr’;

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, portante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, di seguito ‘Codice dei contratti pubblici’;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, vigente sino al 17 maggio 2024;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, in vigore dal 18 maggio 2024, e, in particolare, gli articoli 20, comma 1, lettera a) e 41;

**Visto** il Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio 4 agosto 2023, n. 1091, registrato alla Corte dei conti al n. 2448 del 12 settembre 2023, con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Beatrice Maria Bentivoglio-Ravasio l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

**Vista** la nota della Regione Piemonte dell’11 giugno 2024 assunta agli atti con protocollo 7944 del 12 giugno 2024 con cui codesta Regione ha trasmesso il Rapporto preliminare relativo all’aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA), approvato dalla Giunta regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 1-8776 del 10 giugno 2024, ai fini dell’avvio della fase di *scoping* della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

**Visto** il parere endoprocedimentale di competenza trasmesso dall’Ufficio scrivente in data 10 luglio 2024 con nota prot. n. 9211 a codesto Segretariato regionale;

**Vista** la nota della Regione Piemonte del 16 luglio 2024 assunta agli atti con protocollo 9563 del 17 luglio 2024 con cui codesta Regione ha trasmesso il Rapporto ambientale relativo all’aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria (PRQA), approvato dalla Giunta regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 3-32 del 15 luglio 2024;

**Considerato** che in applicazione dell’articolo 13 comma 1 del Codice dell’ambiente, la Regione Piemonte, in qualità di struttura responsabile del procedimento di VAS nonché Nucleo centrale dell’Organo Tecnico regionale, in collaborazione con l’Autorità procedente, ha individuato i soggetti per acquisire i contributi tecnici di competenza;

**Considerato** che l’articolo 4 comma 2 del Regolamento di attuazione del Ppr, recita “*la Regione provvede ad*





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

3

*assicurare la coerenza e l'armonizzazione con le disposizioni del PPR dei propri atti di pianificazione e delle politiche di settore vigenti, quali quelli a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio, come specificato all'art. 46 comma 1 delle NDA (...)*;

**Esaminata** la documentazione resa disponibile sul sito della Regione Piemonte ai seguenti indirizzi:

- <https://www.servizi.piemonte.it/srv/valutazioni-ambientali/processi-vas-in-corso.shtml>
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/aggiornamento-pianoregionale-qualita-dellaria-prqa>

**Tutto ciò richiamato e premesso**, questa Soprintendenza, rappresenta quanto segue.

A. In merito ai contenuti del “Rapporto ambientale” dell’Aggiornamento del Piano Regionale di qualità dell’aria (PRQA):

1. Con riferimento al paragrafo 1.1 “*Analisi delle componenti ambientali*”, ed in particolare alla tabella della componente ‘Suolo e Paesaggio’, si rileva l’inserimento del Piano paesaggistico regionale tra i *Piani e programmi di riferimento di livello regionale*, tuttavia si evidenzia l’assenza di riferimenti alla componente ‘paesaggio’, e ai beni culturali, nella *Descrizione dello stato e del trend della componente*, che tratta unicamente della componente ‘suolo’; tra gli *Indicatori di stato*, inoltre, non ne è stato previsto alcuno per i beni culturali. La tabella, infine, in merito agli *Effetti delle strategie del PRQA sulla componente* conclude affermando che “[...] *Non si rilevano significativi effetti delle strategie del PRQA sulla componente Paesaggio*”, quando è evidente, anche dal confronto tra le misure del PRQA e le componenti ambientali, di cui al capitolo 5 “*Effetti ambientali associati all’attuazione del PRQA*”, che diversi sono i profili di criticità riscontrabili;
2. Con riferimento al paragrafo 2.1 “*Obiettivi di sostenibilità*”, ed in particolare alla *Tabella 2.1. Obiettivi di sostenibilità ambientale*, si evidenzia l’assenza di obiettivi che considerino esplicitamente la categoria “*beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio*”, benché componente fondamentale dell’ambiente, come da Codice dell’ambiente, i cui impatti dovrebbero essere sempre presi in considerazione; parimenti tale categoria non risulta considerata nemmeno tra gli Obiettivi ambientali di cui al paragrafo 2.2 e gli Obiettivi trasversali di cui al paragrafo 2.3; si suggerisce pertanto l’opportunità di introdurre la tutela del patrimonio culturale nelle sue due componenti di beni culturali e paesaggistici tra gli obiettivi del Piano;
3. Con riferimento al paragrafo 3.1.1 “*Il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)*”, in relazione alla coerenza esterna orizzontale si osserva che nella correlata Tabella 3.2 sono state correttamente riportate le strategie del Ppr e del Ptr, ma nelle tabelle successive sono stati declinati unicamente gli obiettivi del Piano territoriale, senza riportare quelli del Piano paesaggistico; nella tabella 3.5 in cui è esplicitata l’analisi di coerenza tra gli “*obiettivi del PRQA*” e gli “*obiettivi specifici del Ppr o del Ptr*”, inoltre, si fa riferimento unicamente a quelli del Ptr per i quali, oltretutto, il risultato è sempre di “*coerenza elevata*” anche quando vi sono probabili profili di incoerenza. Si chiede, pertanto, di sviluppare l’analisi di coerenza anche rispetto agli obiettivi specifici del Ppr in una tabella distinta che tenga conto dei potenziali profili di incompatibilità;
4. Con riferimento al paragrafo 5.2 “*Effetti delle misure previste per l’ambito attività produttive*” e al relativo “*Ambito Attività produttive (Ind)*” dell’Allegato A, si rileva che tra le misure comprese negli “*Interventi per favorire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi*” sono comprese le misure Ind.M1.A2 (Efficientamento energetico delle imprese) e Ind.M1.A3 (Promozione dell’Utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese) che difficilmente possono generare “*Effetti non significativi*” (Tabella 5.3) sulla componente ‘Paesaggio e beni culturali e materiali’. Si chiede, pertanto, di approfondire in maniera più puntuale i possibili effetti delle misure in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio e dei beni culturali,



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

4

compreso l'eventuale patrimonio archeologico sepolto, ai sensi della Parte II, allegato VI, del Codice dell'ambiente;

5. Con riferimento al paragrafo 5.3 *“Effetti delle misure previste per l'ambito attività agricoltura e zootecnia”* e al relativo *“Ambito Agricoltura e zootecnia (Agr)”* dell'Allegato A, si rileva che tra le misure comprese negli *“Interventi per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca”* è compresa la misura Agr.M1.A2 (Biomethan Hub) che difficilmente può generare *“Effetti non significativi”* (Tabella 5.4) sulla componente *‘Paesaggio e beni culturali e materiali’*. Si chiede, pertanto, di approfondire in maniera più puntuale i possibili effetti delle misure in relazione alle esigenze di tutela del paesaggio e dei beni culturali;
6. Con riferimento al paragrafo 5.4 *“Effetti delle misure previste per l'ambito Energia e biomasse”*, si rileva che in relazione alle misure comprese negli *“Interventi di installazione di impianti a FER in sostituzione di impianti a combustibili fossili”*, che possono generare *“Effetti con esito incerto”* (Tabella 5.5), si chiede di approfondire in maniera più puntuale i possibili effetti delle misure in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio e dei beni culturali, compreso l'eventuale patrimonio archeologico sepolto, ai sensi della Parte II, allegato VI, del Codice dell'ambiente e non solo le aree sottoposte a tutela archeologica ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali;
7. Con riferimento al paragrafo 5.5 *“Riepilogo dei criteri delle mitigazioni ambientali per tipologia di intervento e definizione delle modalità di compensazione”*, e in particolare la tabella 5.6, si rileva come non siano indicati criteri ambientali di progettazione in relazione alla misura di *“Efficientamento edifici e infrastrutture pubbliche”*, né siano riportate misure di mitigazione paesaggistica e di tutela archeologica per la misura *“Interventi di installazione di impianti a FER in sostituzione di impianti a combustibili fossili”*; infine, si rileva che non sono stati previsti criteri ambientali di progettazione né misure di mitigazione per le misure *“Interventi per favorire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi”* e *“Interventi per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca”*, segnalate ai punti precedenti.

B. In merito agli specifici ambiti di competenza si ribadisce quanto segue:

### Tutela paesaggistica

Premesso che gli obiettivi e le strategie del Ppr sono indirizzati alla riqualificazione territoriale, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio la cui concretizzazione passa anche attraverso la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e l'integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica, si invita a far sì che la programmazione e la pianificazione degli interventi, aventi incidenza diretta o indiretta sulla qualità dell'aria e previsti nel Rapporto Ambientale del PRQA, si pongano in stretta sinergia e coerenza con la pianificazione del paesaggio.

Il processo di decarbonizzazione e la diffusione degli impianti per produrre energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), finalizzato alla riduzione drastica del particolato primario, indicato già tra le *“Misure e Azioni”* del Rapporto Preliminare (cfr. Paragrafo 7.2 *“Ambito Energia”* e Paragrafo 7.3 *“Ambito Attività produttive”*) rischia di incidere negativamente sui territori, trasformando i paesaggi. La proliferazione di grandi impianti senza adeguate politiche di pianificazione territoriale può portare a significativi effetti cumulativi negativi, tra cui la frammentazione del paesaggio e la perdita delle sue connotazioni specifiche. Si suggerisce pertanto, al fine di ridurre gli effetti potenzialmente negativi sui beni paesaggistici, di coniugare gli obiettivi della pianificazione territoriale sostenibile con i dettami della pianificazione paesaggistica, privilegiando un'elevata qualità progettuale e prevedendo soluzioni di mitigazione degli effetti.

Attraverso una gestione attenta e coordinata è possibile conciliare l'implementazione delle energie rinnovabili con la conservazione del patrimonio naturale e culturale e pertanto nelle aree tutelate, ai sensi della Parte terza del Codice dei beni culturali, ogni modifica dello stato dei luoghi, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione come indicato nel Rapporto Preliminare, dovrà risultare compatibile con le superiori



Palazzo San Paolo, Corso Cavallotti 27, 28100 Novara - Tel +39.0321.1800411

C.F.: 94077800038 - codice IPA: LPYOXI - PEO: sabap-no@cultura.gov.it - PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

5

esigenze connesse alla tutela del paesaggio, così come previsto dall'articolo 9 della Costituzione e dalle disposizioni del Codice dei beni culturali. I nuovi interventi non potranno pertanto proporre un'incongrua trasformazione del contesto paesaggistico e archeologico. La diffusa costruzione di impianti e infrastrutture, la promozione del fotovoltaico, dell'eolico e ogni intervento futuro volto al raggiungimento degli obiettivi di Piano dovrà inoltre verificare e dimostrare come siano rispettate le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti e le eventuali interferenze con le componenti individuate dal Ppr.

Si rammenta infine che tra gli strumenti di promozione ed attuazione delle politiche del Ppr, assumono particolare rilievo la salvaguardia dei paesaggi agrari e archeologici (viabilità antica, tracce di centuriazione ecc.) anche attraverso il contenimento del consumo di suolo, fondamentale per la sostenibilità ambientale e per la preservazione degli ecosistemi naturali. Si riterrebbe pertanto efficace inserire tra gli obbiettivi di sostenibilità ambientale, oltre la promozione della crescita del settore agricolo e dell'economia rurale e del verde urbano, anche obbiettivi volti a favorire il recupero delle aree industriali dismesse e dei terreni abbandonati, ad implementare normative che limitino la conversione di terreni agricoli e naturali in aree urbanizzate e favorire azioni che consentano la riqualificazione di aree urbane degradate con soluzioni che includano superfici permeabili e spazi verdi.

### **Tutela architettonica e archeologica**

Considerato che sulla base delle valutazioni emerse dal quadro conoscitivo del Rapporto preliminare del PRQA relativamente alle situazioni di superamento dei valori limite, ai contributi emissivi dei diversi settori e ambiti territoriali, allo studio degli scenari e della qualità dell'aria, sono stati identificati ambiti di intervento, misure e azioni ad essi collegate, su cui il Piano deve indirizzare le proprie politiche, prescrizioni e risorse, che tra le altre cose coinvolgono una articolata serie di beni immobili ed infrastrutture di natura pubblica, attraverso interventi di efficientamento energetico e promozione all'utilizzo dell'energia rinnovabile, si ritiene utile ribadire che tutti i beni immobili appartenenti a soggetto pubblico, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, aventi più di settanta anni, devono considerarsi assoggettati al regime di tutela di cui alla Parte seconda del Codice dei beni culturali, sulla scorta del combinato disposto degli articoli 10, comma 1 e 12, comma 1 del medesimo Codice fino a quando non sia stata conclusa la procedura di Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12.

Quanto sopra, fermo restando, naturalmente, il regime di tutela vigente in forza di provvedimento espresso ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali sugli immobili di interesse architettonico e archeologico.

Considerato infine che l'efficientamento energetico degli edifici storici richiede un approccio calibrato che rispetti e preservi il valore culturale e architettonico degli stessi sarà opportuno indirizzarsi verso una pianificazione attenta, che prediliga l'uso di tecnologie appropriate che non compromettano l'integrità dei suddetti edifici, né ne alterino i valori culturali, consentendo la salvaguardia degli elementi connotanti.

Per quanto riguarda specificamente la tutela archeologica, si rappresenta che, oltre al riferimento al "*regime di tutela vigente in forza di provvedimento espresso ai sensi della Parte II del Codice sugli immobili di interesse architettonico e archeologico*" (Rapporto ambientale, p. 197), occorre inserire nella progettazione le misure necessarie a evitare, prevenire o ridurre, e possibilmente, compensare, i possibili impatti ambientali significativi e negativi sul patrimonio archeologico potenzialmente presente, ai sensi della Parte II, allegato VI, del Codice dell'ambiente, già precedentemente richiamato.

Si ribadisce infine il dettato dell'articolo 41 comma 4 e Allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici citato in premessa, in merito alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico per tutte le opere sottoposte al regime dei lavori pubblici implicanti attività di scavo, ivi compresi quelle rientranti nei cosiddetti Settori Speciali.





*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

6

Si chiede dunque a codesto Segretariato regionale di voler far pervenire le presenti osservazioni istruttorie, **entro la data del 30 agosto 2024**, ai seguenti indirizzi:

*valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it*

*valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it*

*risanamento.atmosferico@regione.piemonte.it*

*emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it*

Si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni del procedimento in oggetto.

Si rimane a disposizione per le prossime fasi della procedura.

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA



**IL SOPRINTENDENTE**

**dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO**



BEATRICE MARIA  
BENTIVOGLIO-RAVASIO  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
29.08.2024 16:44:23  
GMT+02:00

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00145499 del 29/08/2024